



**REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO
DI FUMO NEI LOCALI E NEI VEICOLI
DELL'ARES SARDEGNA, DISCIPLINA DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E
REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE FUMATORI**



Sommario

Articolo 1–Riferimenti normativi	3
Articolo 2–Oggetto e finalità	3
Articolo 3–Destinatari.....	4
Articolo 4–Ambito di Applicazione	4
Articolo 5–Cartellonistica.....	5
Articolo 6–Responsabili dell’osservanza del divieto.....	5
Articolo 7 – Modalità di accertamento e contestazione dell’infrazione.....	6
Articolo 8 –Sanzioni	6
Articolo 9–Adempimenti della SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione.....	7
Articolo 10– Scritti difensivi	7
Articolo 11– Sanzioni disciplinari	8
Articolo 12 - Norme finali e transitorie.....	8
Documentazione allegata	8



Art. 1 - Riferimenti normativi

Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Art. 32 della Costituzione Italiana;
- La legge 11 novembre 1975, n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. *mm. ii.*;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici";
- La Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- La legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- L'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U. n.300/2003);
- L'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- L'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato -Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U., 28 dicembre, n. 303), con cui è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016 ss.mm.ii.

Art. 2 – Oggetto e finalità.

La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori» e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

In questa ottica l'Azienda regionale della salute (ARES) si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalla normativa vigente prefiggendosi di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo evitando l'esposizione delle persone presenti a qualsiasi titolo in Azienda;
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare attraverso l'impegno di tutti i dipendenti dell'Azienda;
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo;
- mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali, nelle aree di pertinenza e nei veicoli Aziendali.

In detto contesto, il presente Regolamento disciplina le modalità attuative della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono ai locali dell'Azienda, nonché degli operatori che vi svolgono la loro attività.

Pertanto, nell'osservanza della normativa vigente, l'Ares Sardegna sancisce il divieto di fumare a chiunque acceda od operi presso i locali interni e le pertinenze degli stessi, utilizzati a qualsiasi

titolo dall'azienda medesima per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi di proprietà dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa. Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (ad esempio in affitto, comodato ecc.) a gestori esterni ai quali fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa. Il Regolamento disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio nonché la gestione e l'utilizzo delle aree fumatori.

Art. 3 – Destinatari

Il presente Regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda, compresi gli utenti e i visitatori occasionali.

Art. 4 – Ambito di applicazione

È vietato fumare presso tutti i locali e relative pertinenze dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza (a diverso titolo, per es. in affitto, comodato d'uso o altro) per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività.

È vietato fumare inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questa utilizzati.

In osservanza del principio di precauzione, il divieto di fumo nei luoghi citati è esteso anche alla sigaretta elettronica e prodotti a tabacco riscaldato e non combusto e dispositivi analoghi disponibili sul mercato.

È vietato, inoltre, gettare i mozziconi sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Sono escluse dal divieto di fumo le aree ben definite e segnalate da cartellonistica adeguata in cui sarà consentito fumare e dove saranno posizionati appositi raccoglitori posacenere per la raccolta dei mozziconi di sigarette.

L'area fumatori presso la sede legale di ARES è individuata esclusivamente nel piano pilotis adiacente la Scala B dell'edificio.

Nella sede di Sassari, in via Cattalochino, è individuata esclusivamente nel cortile di pertinenza in posizione adiacente all'ingresso pedonale dell'edificio.

Negli uffici ARES, ospitati in edifici di proprietà di enti terzi e in condivisione con essi, si procederà a richiedere agli enti proprietari l'uso condiviso della area fumatori.

Art. 5 – Cartellonistica

In tutti i locali dell'Azienda nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, riportanti:

- la scritta VIETATO FUMARE;
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare;
- i riferimenti normativi;
- le sanzioni applicabili;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

Art. 6 – Responsabili dell'osservanza del divieto.

Sono individuati quali soggetti "Responsabili" della vigilanza sull'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, nelle aree di propria competenza, i Direttori di Struttura

Complessa/Semplice/Semplice Dipartimentale rispettivamente per i locali di loro competenza(compresi eventuali corridoi adiacenti, scale, terrazzi, pianerottoli, ascensori, scale di sicurezza, ecc.).

I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto devono in particolare:

- Individuare e incaricare, con atto formale (Allegato 2) comunicato anche agli interessati, i soggetti "Preposti", cui spetta l'obbligo di accertare e contestare le infrazioni relativamente alle aree assegnate nelle rispettive strutture, nonché segnalare al Responsabile particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo;
- I Preposti, designati previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito, fatta salva giustificata motivazione, accettata dal rispettivo Responsabile;
- I nominativi dei Preposti e ogni successiva variazione devono essere comunicati tempestivamente per iscritto al Responsabile del Servizio di Prevenzione che provvederà a formare e aggiornare un apposito Registro e a proporre un atto di ricognizione periodico al fine di aggiornare l'elenco dei Preposti;
- coordinare l'attività svolta dai Preposti nella contestazione e accertamento di eventuali violazioni e nell'applicazione delle relative sanzioni.
- Disporre e verificare, anche tramite i Preposti, che siano apposti i cartelli dalla SC Energy management e gestione servizi logistici centralizzati, di cui all'art. 5 presso le rispettive strutture;
- Assicurarsi che nei cartelli di divieto di fumo della propria Struttura e delle pertinenze comuni limitrofe, venga indicato in modo leggibile il nominativo del Preposto e disporre l'aggiornamento del cartello, qualora il dipendente incaricato venga sostituito;
- Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di far osservare il divieto che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Nel caso di aree/locali comuni confinanti o condivisi tra due o più Strutture, l'onere della sorveglianza sarà da intendersi condiviso fra i Preposti delle Strutture.

Nel caso in cui i Direttori Responsabili non abbiano provveduto alle nomine degli incaricati quali Preposti, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome sarà riportato sui cartelli della zona di competenza.

Art. 7 – Modalità di accertamento e contestazione dell'infrazione

In caso di violazione delle norme del presente regolamento, l'accertamento e la contestazione sono effettuate dai soggetti accertatori individuati dall'Azienda come Preposti. Essi, qualificatisi come incaricati a svolgere tale ruolo mostrando l'atto di nomina insieme ad un documento di identità valido, redigono apposito verbale di accertamento e contestazione.

Il verbale (Allegato 3) dovrà contenere:

- gli estremi del trasgressore(desunti per conoscenza personale o tramite documento di identità; se il trasgressore è dipendente dell'Azienda dovrà essere indicata anche la qualifica e la Struttura di appartenenza);
- l'indicazione della violazione compiuta e del luogo in cui questa è avvenuta;
- le modalità del pagamento;
- l'indicazione della autorità a cui far pervenire scritti difensivi;
- data, nominativo e firma del soggetto Preposto che contesta l'infrazione;
- firma del trasgressore.

Il trasgressore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il verbale di accertamento dovrà essere redatto in triplice copia:

- la prima deve essere consegnata al trasgressore quale contestazione immediata; laddove non sia stata fatta o non sia possibile la contestazione immediata, dovrà essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
- la seconda deve essere conservata a cura del personale accertatore presso la Struttura dove è stata accertata la violazione;
- la terza deve essere trasmessa alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione dell'Azienda.

Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. Tale eventualità deve essere riportata sul verbale.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di ricevere la propria copia, questa andrà trasmessa alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione (in questo caso riceverà 2 copie del verbale) che provvederà alla notifica entro 90 giorni secondo i termini di legge. Anche in questo caso sul verbale di accertamento andrà riportata apposita nota.

Non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Art. 8 – Sanzioni

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5, della Legge 3/2003 s.m.i. e dell'art. 1, comma 189, della Legge 311/2004 s.m.i.:

- a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque);
- b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 (duecento venti) a euro 2.200,00 (duemiladuecento).

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 s.m.i., il trasgressore è ammesso al pagamento – a titolo di oblazione - della sanzione in misura ridotta (oltre alle eventuali spese del procedimento come le spese postali di notifica), pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della predetta sanzione, se il versamento viene effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

Per quanto sopra, qualora sia più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla sanzione edittale, le violazioni indicate nel primo comma del presente articolo, comporteranno il pagamento dei seguenti importi:

- lettera a): euro 55,00 (cinquantacinque);
- lettera b): euro 110,00 (centodieci);
- lettera c): euro 440,00 (quattrocentoquaranta).

Le sanzioni sono invece aumentate se il pagamento non è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale. A tal fine, il trasgressore dovrà trasmettere tempestivamente la ricevuta di pagamento tramite:

- indirizzo pec: protocollo@pec.aressardegna.it;
- posta raccomandata indirizzata all'Ufficio del Protocollo;
- a mani presso l'Ufficio Protocollo.

La misura della sanzione amministrativa potrà subire modifiche in conseguenza di futuri provvedimenti legislativi.

Art. 9 – Adempimenti della SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione

Sono in capo alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione i seguenti adempimenti:

- curare l'eventuale notificazione del verbale al trasgressore (in tutti i casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata);
- procedere alla verifica dell'avvenuto pagamento;
- avviare il procedimento di riscossione coatta in caso di mancato pagamento;
- Ricevere gli eventuali scritti difensivi.

Art. 10 - Scritti difensivi

Ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 il trasgressore può far pervenire al seguente indirizzo pec di ARES protocollo@pec.aressardegna.it, entro 30 giorni dalla data di contestazione diretta o dalla notificazione della violazione, propri scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione con le modalità di cui alla normativa sopracitata.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Azienda avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento. A tal fine tutte le infrazioni contestate al personale dipendente e convenzionato verranno comunicate all'ufficio competente secondo il vigente regolamento disciplinare.

Art. 12 - Norme finali e transitorie

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Allegati:

- Allegato "1" Nomina dei delegati
- Allegato "2" Atto di nomina degli accertatori
- Allegato "3" Verbale di accertamento
- Allegato "4" Cartello di divieto di fumo